

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione del Bonus Sociale Idrico Integrativo (da ora Bonus Integrativo) per le tariffe della fornitura del servizio idrico integrato a nuclei familiari che versano in condizioni socio/economiche disagiate, le cosiddette "Utenze deboli".
2. I beneficiari del Bonus Integrativo di cui al comma 1 del presente articolo sono i nuclei familiari titolari di Utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia di utilizzo "domestico residente" o "condominiale".
3. Il parametro di riferimento per accedere al Bonus Sociale Idrico Integrativo è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.109 del 31 marzo 1998, così come integrato e modificato successivamente.
4. Il limite massimo del Fondo Integrativo, finalizzato al finanziamento del BONUS Integrativo, è pari agli OPsocial previsti nelle determinazioni tariffarie approvate da AIT per ciascun Gestore della Toscana e comunque nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia tariffaria.
5. Si richiamano i seguenti provvedimenti: Allegato A della deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR; Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo approvato con Delibera di Assemblea AIT n. 13/2019.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano del Bonus Sociale Idrico Integrativo

1. Hanno diritto a concorrere al Bonus Integrativo le Utenze dirette/indirette con reddito ISEE pari o inferiore a € 16.000,00, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.
2. Il requisito di cui al comma 1, può essere sostituito dalla verifica dei seguenti requisiti: Utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Sociale Idrico, titolare di reddito o pensione di cittadinanza, al momento di scadenza del bando.
3. Fatti salvi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, le Utenze dirette sono ammesse al beneficio, a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede il Bonus Integrativo sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza:
 - a. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - b. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
4. Fatti salvi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, le Utenze indirette sono ammesse al beneficio, laddove sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
5. Gli Utenti morosi non saranno esclusi dal beneficio del Bonus Integrativo

Art. 3 - Modalità di richiesta del Bonus Sociale Idrico Integrativo da parte dell'Utente

1. Gli Utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Sociale Idrico sono ammessi automaticamente al Bonus Integrativo.
2. Gli Utenti che rientrano nei parametri ISEE del Bonus Integrativo ma che non sono ammessi al Bonus Sociale Idrico (per ISEE eccedente il valore) dovranno presentare specifica domanda di accesso al Bonus Integrativo sul modellino predisposto e inoltrandolo al Gestore utilizzando i canali ufficiali della Società di cui al successivo articolo 12, predisponendole su apposito modulo.

Art. 4 - Termini di presentazione delle istanze

1. Gli utenti di cui all'art. 3, comma 1, sono ammessi al beneficio 2021, se il beneficio del Bonus Sociale idrico è riconosciuto entro la data del 31 dicembre 2021.
2. L'istanza di cui all'art. 3, comma 2, per le agevolazioni tariffarie deve essere presentata entro il 31 luglio del 2021, pena la mancata concessione o perdita del beneficio alle agevolazioni tariffarie.

Art. 5 - Controllo documentazione presentata e sanzioni

1. GAIA S.p.A. effettua controlli a campione delle istanze presentate dagli Utenti al fine di accertare la veridicità della documentazione consegnata e prevista all'art.3.
2. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA S.p.A. per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata, oltre a mora, interessi legali e alla penale prevista all'art.54 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 6 - Misura del Bonus Integrativo

1. La misura minima erogabile alle singole Utenze aventi diritto, non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'Utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno diminuita dell'importo massimo del Bonus Sociale Idrico.

Regolamento per la concessione del Bonus Sociale Idrico Integrativo

in applicazione dell'art.10.3 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus sociale idrico integrativo
Aggiornamento 2021

2. La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, di cui al precedente comma, ed al netto del Bonus Sociale Idrico calcolato, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza. Essa rappresenta la spesa di competenza dei consumi, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Tali consumi saranno stimati dal Gestore sulla base dei dati storici, qualora all'atto della determinazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo non sia stata effettuata una lettura che consenta di individuarli in maniera puntuale. La spesa correlata a tali consumi si compone della quota fissa Domestica Residente e del prodotto tra mc. di consumo e tariffa Domestica Residente variabile applicata ai diversi scaglioni di consumo, come risultanti dalla fatturazione.
3. Qualora l'Utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure se l'Utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore formulerà una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua di consumi per tale tipologia di Utenza.
4. Qualora l'Utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore formulerà una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.
5. Nel caso di Utenza indiretta, il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda l'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'Utenza indiretta, circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e del suo avvenuto pagamento da parte del richiedente. Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno" per gli Utenti indiretti. Qualora l'Amministratore di condominio o l'intestatario dell'Utenza non forniscano la predetta attestazione, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua dei consumi per tale tipologia.
6. Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande, il Gestore non riesca ad erogare per intero il Fondo Integrativo disponibile, lo stesso avrà la facoltà di erogare un importo maggiore agli Utenti che hanno presentato domanda nelle modalità stabilite dal Gestore e comunicate all'Autorità.

Art. 7 - Verifica ed erogazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo e possibili integrazioni

1. Ai sensi dell'Art. 10 comma 3 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, l'AIT autorizza con decreto del Direttore Generale il Gestore GAIA S.p.A. a sostituirsi ai singoli Comuni richiedenti nell'individuazione unitaria dei soggetti aventi diritto al BONUS Integrativo, salvo diversa comunicazione entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte di uno o più Comuni del territorio di riferimento che potranno gestire autonomamente la procedura secondo il Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Integrativo.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Gestore verificherà la congruità degli importi e comunicherà eventuali anomalie riscontrate, prima di considerare "erogabile" l'agevolazione stessa, redigendo conclusivamente un elenco degli aventi diritto.
3. Una volta considerato "erogabile", il Gestore provvederà ad erogarlo nella prima bolletta utile (o tramite altri mezzi di pagamento, laddove consentito), comunque entro 90 giorni a partire dal mese successivo al termine di scadenza della presentazione, dando evidenza in bolletta dell'importo erogato con la dicitura "BONUS Integrativo". Il mancato rispetto delle tempistiche previste comporterà l'erogazione di un indennizzo automatico a favore dell'Utente pari al minimo previsto dalla Carta del Servizio.
4. Al fine di definire "erogabile" ogni Bonus Sociale Idrico Integrativo il Gestore dovrà espletare le seguenti verifiche:
 - a. che l'importo complessivo assegnato in sede di rendicontazione non ecceda la disponibilità del Fondo Integrativo a disposizione, come stabilito nei Decreti dell'AIT;
 - b. che l'elenco di cui sopra
 - i. sia conforme in ogni sua parte al file di rendicontazione previsto e fornito dall'AIT;
 - ii. contenga solo Utenze dirette o indirette a cui viene applicata la tariffa Domestica Residente o condominiale;
 - iii. nel caso di Utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
 - iv. che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal Bonus Sociale Idrico calcolato, come indicata nel precedente articolo 6.
5. Nell'ambito e nei limiti della dotazione del Fondo Integrativo assegnato, il Gestore porterà in deduzione dalle bollette emesse, gli importi stabiliti per ciascun Utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal Fondo Integrativo stesso. In caso di beneficiari afferenti ad Utenze indirette l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'Utenza aggregata o, salvo i casi in cui non sia stata presentata l'attestazione di cui all'Art. 6 comma 5, o che da tale attestazione risulti la morosità dell'Utenza indiretta nei confronti del condominio, anche tramite rimessa diretta (assegno o bonifico), con le tempistiche indicate al comma 3 del presente articolo. Le modalità di erogazione per le Utenze indirette potranno essere determinate anche in funzione delle modalità territorialmente concordate tra Comuni, Gestori e Soggetti terzi (a titolo puramente esemplificativo: gli enti case popolari).
6. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del Bonus Integrativo sarà modificata dal Gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il Bonus Integrativo in misura rapportata al periodo in cui l'Utenza è stata attiva.
 - b. Nel caso di voltura o subentro:

- i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare l'intero Bonus Integrativo;
- ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova Utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare l'intero Bonus Integrativo;
- iii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova Utenza in una diversa area di gestione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il Bonus Integrativo in misura rapportata al periodo dell'anno corrispondente alla sua gestione.

Art. 8 – Continuità del Bonus Idrico Integrativo

1. Al fine di tutelare l'Utente debole, che ha usufruito dell'agevolazione nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione, potrà essere temporaneamente prorogato il beneficio anche per l'anno in corso a partire dalla prima bolletta utile. Il beneficio erogato a titolo "provvisorio" dovrà essere confermato dall'Utente entro il 31 dicembre come previsto dal presente Regolamento all'Art. 4.
2. Nel caso in cui l'Utente non presenti apposita domanda, nei casi previsti dall'art. 3 comma 2, nei tempi e modi previsti dal presente Regolamento, e non risulti beneficiario di Bonus Sociale Idrico, decadrà dall'agevolazione e verrà applicato il conguaglio di quanto usufruito e non dovuto.

Art. 9 – Promozione e diffusione del Regolamento

1. GAIA S.p.A. provvede a dare comunicazione riguardo il presente Regolamento fra le informazioni contenute nelle bollette dei consumi emesse durante l'anno.
2. GAIA S.p.A. mette a disposizione adeguata documentazione per i Comuni e gli altri soggetti preposti alla certificazione ISEE.

Art. 10 – Finanziamento del Bonus Sociale Idrico Integrativo

1. Il Bonus Sociale Idrico Integrativo è finanziato attraverso un Fondo Integrativo finalizzato al finanziamento del Bonus Sociale Idrico Integrativo pari all'ammontare degli OPSocial previsti nelle determinazioni tariffarie approvate dall'AIT per il Gestore GAIA S.p.A. e comunque nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia tariffaria.
2. Le risorse massime sono fissate dall'Autorità Idrica Toscana, nella misura prevista all'art. 1.

Art. 11–Rendicontazione ai Comuni ed all'AIT

1. Fermo restando la validità di quanto disposto dal Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, la rendicontazione da trasmettere entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento Regionale, dovrà essere trasmessa in deroga dal gestore GAIA S.p.A. entro il 15 marzo ad AIT ed anche ai singoli Comuni del CT1.
2. In considerazione della Rendicontazione prevista dal Regolamento Regionale, visto l'automatismo tra il Bonus Sociale Idrico ed il Bonus Sociale Idrico Integrativo, GAIA S.p.A. nei termini di cui al comma precedente indicherà in sede di rendicontazione tutti i dati e le informazioni disponibili, tenuto conto dei dati trasmessi per il riconoscimento del BSI e di quelli presenti nel proprio data base, eventualmente anche attraverso l'attivazione di diversi sistemi di raccolta del dato.

Art.12 – Contatti utili

1. I canali di contatto di GAIA S.p.A. sono disponibili sul sito www.gaia-spa.it nella sezione contatti <https://www.gaia-spa.it/index.php/contatti>

Referenti GAIA S.p.A.:

Coordinatore: Chiara Ricci
chiara.ricci@gaia-spa.it

Responsabile Area Servizi Utenza: Nicola Bertoni
nicola.bertoni@gaia-spa.it